

REGOLAMENTO DANNI ATC 5 FIRENZE SUD

Articolo 1

Competenze in materia di risarcimento danni

Gli ATC sono competenti per la determinazione e l'erogazione dei contributi per le opere di prevenzione e per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole causati dalla fauna selvatica sul territorio a caccia programmata e negli istituti faunistici di competenza.

Articolo 2

Soggetti beneficiari

Possono richiedere il contributo per il risarcimento dei danni alle colture agricole esclusivamente gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, muniti di partita IVA, su terreni in possesso o in conduzione all'azienda mediante documenti registrati secondo la normativa vigente.

Articolo 3

Risarcimento dei danni

Sono oggetto di risarcimento esclusivamente le produzioni agricole in campo e le opere approntate su terreni agricoli.

Con la sottoscrizione della domanda di risarcimento il richiedente autorizza il Comitato di Gestione dell'ATC ad accedere al Fascicolo ARTEA. Qualora si riscontrino incompletezze o incongruenze sulle dichiarazioni ARTEA, l'imprenditore agricolo è tenuto al completamento o regolarizzazione della domanda stessa entro 30 giorni dall'avvenuta segnalazione da parte dell'ATC. Decorso inutilmente il suddetto termine la domanda verrà rigettata.

Per quanto riguarda le produzioni agricole, sono ammesse a contributo per il risarcimento:

- 1) colture erbacee
- 2) colture arboree
- 3) rimboschimenti fino a tre anni dall'impianto
- 4) boschi cedui nei tre anni successivi al taglio
- 5) colture orto floro vivaistiche

Sono considerate opere approntate sui terreni agricoli quelle funzionali all'esercizio dell'attività agricola stessa, in particolare:

- 1) le serre e le serre/tunnel
- 2) opere realizzate a sostegno dei filari nelle colture arboree
- 3) opere per la regimazione delle acque

Non sono comunque ammessi a risarcimento, secondo queste modalità procedurali, i danni che si sono verificati:

- 1) nei fondi chiusi o nei terreni sottratti alla gestione programmata della caccia ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 3/1994;
- 2) nei fondi comunque recintati in modo da impedire il libero passaggio di animali o persone;

- 3) nei divieti di caccia istituiti ai sensi dell'art. 33 comma 8 della l.r. 3/94 su richiesta del privato;
- 4) nei divieti di caccia per la tutela della produzione agricola di cui all'art. 42 della L.R. 3/94;
- 5) su superfici interessate da istituti o aziende private che abbiano tra le finalità la tutela, la produzione faunistica o l'attività venatoria;
- 6) richiesti non in tempo utile per la verifica in campo del danno da parte dei tecnici incaricati;
- 7) alle colture che al momento del sopralluogo siano state parzialmente o totalmente raccolte o comunque manomesse;
- 8) alle colture dove non sia in alcun modo tecnicamente accertabile la causa del danneggiamento;
- 9) richiesti oltre il normale periodo di maturazione ed il normale periodo di raccolta del prodotto, salvo il caso in cui, prima del periodo di raccolta indicato nell'allegato A, l'agricoltore abbia trasmesso comunicazione indicando periodi diversi;
- 10) gli impianti di essenze arboree attuati con i contributi comunitari ove non sia stata prevista in progetto alcuna opera di prevenzione, qualora ammessa dalla normativa comunitaria;
- 11) provocati da colombo di città (*Columba livia* forma domestica) o da altri animali domestici allevati, finanche allo stato semi-brado e brado;
- 12) alle colture spontanee ottenute in assenza di ordinarie operazioni agronomiche (quali lo sfalcio, la fienagione, la semina etc);
- 13) subiti da imprenditori agricoli che non abbiano messo in atto e mantenuto in maniera efficace le misure di prevenzione e protezione fornite e/o finanziate dall'ATC. L'ATC N.5 Firenze Sud si riserva di proporre, per situazioni di danneggiamento a carico di colture agricole che si siano ripetute per più di 3 anni consecutivi, sugli stessi appezzamenti di terreno, la realizzazione di idonee misure di prevenzione;
- 14) danni subiti per manifesta incuria delle strutture di prevenzione, realizzate con il contributo dell'ATC e/o che non consentano il regolare svolgimento delle operazioni di abbattimento e cattura;
- 15) danni subiti da agricoltori che non abbiano presentato istanza per la realizzazione degli interventi di abbattimento e/o cattura per le specie responsabili del danno con piano di controllo attivo;
- 16) danni alle colture in stato di abbandono o in evidente incuria;
- 17) danni provocati da eventi meteorologici;
- 18) danni a giardini, impianti sportivi, piante ornamentali, muretti, terrazzamenti, ciglioni e parchi;
- 19) danni non direttamente provocati da fauna selvatica;
- 20) i danni di importo complessivo inferiore ad Euro 100 per ogni istanza;

Articolo 4

Procedure per il risarcimento dei danni

L'imprenditore agricolo che ha subito un danno alle proprie coltivazioni a causa della presenza di fauna selvatica e che intende richiedere il risarcimento danni, deve presentare domanda tramite portale GESTOFAUNA **entro 48 ore** dalla constatazione del danno, in modo tale da dare al soggetto

destinatario, l'opportunità di adottare tempestivamente tutti i provvedimenti e/o accorgimenti tecnici atti ad impedire, o comunque limitare, un ulteriore aggravamento del danno.

Con la sottoscrizione della domanda, a cui va allegata copia del bonifico bancario di € 50,00 a titolo di deposito cauzionale, il richiedente si assume la responsabilità di quanto dichiarato ed esonera l'ATC da qualsiasi responsabilità nei confronti di eventuali altri aventi diritto all'indennizzo riconosciuto.

Qualora la domanda risulti incompleta, irregolare o errata, l'imprenditore agricolo è tenuto al completamento o regolarizzazione della domanda stessa entro 30 giorni dall'avvenuta segnalazione. Decorso inutilmente il suddetto termine la domanda viene rigettata.

L'ATC, entro i 10 giorni successivi alla data di ricevimento della segnalazione del danno, è tenuta ad effettuare un sopralluogo per l'accertamento del danno, la stima del danno stesso e per verificare con l'imprenditore agricolo gli eventuali interventi e/o accorgimenti di prevenzione da adottare. La data del sopralluogo deve essere comunicata all'imprenditore agricolo con almeno 2 giorni di preavviso in modo da consentire la presenza del richiedente o di un suo delegato, ivi compreso un eventuale perito di parte.

Il tecnico incaricato dovrà necessariamente procedere ai seguenti adempimenti:

- 1) verifica della documentazione catastale e della cartografia particellare in scala adeguata a consentire l'individuazione territoriale del danno. In caso di vigneti certificati, è obbligatoria la certificazione del catasto vitivinicolo
- 2) verifica della documentazione attestante il titolo di conduzione e della rispondenza tra certificato catastale e titolare della richiesta
- 3) mappatura del danno mediante tecnologia GPS e rilevamenti fotografici
- 4) valutazione e stima del danno procedendo, ove necessario, con metodo analitico alle misurazioni degli appezzamenti danneggiati se facilmente individuabili o, in caso di danno diffuso, alla delimitazione di aree di saggio, distribuite uniformemente sull'appezzamento con conseguente determinazione della media ponderale e definizione dell'aliquota percentuale media complessiva;
- 5) redazione del verbale di sopralluogo su apposita scheda predisposta dall'ATC

Il verbale del sopralluogo deve essere necessariamente sottoscritto dal tecnico incaricato e dall'imprenditore richiedente o suo delegato per accettazione, anche nel caso in cui il richiedente si trovi in disaccordo con la perizia di stima del tecnico incaricato. In caso di mancata sottoscrizione del verbale di sopralluogo l'ATC si riserva la possibilità di procedere al non risarcimento del danno richiesto.

L'agricoltore invia all'ATC la eventuale contro perizia redatta da parte di un professionista, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, da svolgersi entro 5 giorni dalla perizia svolta dal tecnico incaricato dell'ATC. La trasmissione della controperizia dovrà avvenire entro 5 giorni dal suo espletamento.

Nel caso dei danni entro i 200 mt dagli Istituti faunistici privati, il tecnico deve convocare anche il competente soggetto gestore, che potrà presenziare alle operazioni peritali.

Una copia del verbale deve essere consegnata all'imprenditore agricolo richiedente.

Nel caso di aggravamento di un danno già stimato, l'interessato può avanzare nuova richiesta di sopralluogo senza la necessità di allegare la documentazione già presentata.

Portale GESTOFAUNA

Le istanze di richiesta danno dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica e non saranno prese quindi in considerazione altre modalità di invio.

Articolo 5

Procedure di stima del danno

A) Danni alle colture cerealicole, foraggere e pascoli permanenti coltivati ordinariamente

Nel caso di danni che interessano parti consistenti dell'appezzamento (almeno la metà dell'appezzamento) e verificati nella fase di semina o comunque in tempi tali da consentire le operazioni di risemina, è ammessa, se richiesta, la risemina. In questo caso occorre far presente al richiedente che qualora non vi provveda non potrà essere riconosciuto alcun rimborso diverso dal costo delle sementi originariamente danneggiate. In caso di risemina il risarcimento è calcolato moltiplicando la superficie interessata per il costo delle lavorazioni meccaniche relative alla semina, delle sementi e relativa manodopera.

In caso di danni di lieve entità, diffusi sull'appezzamento o in caso di mancato parziale raccolto, il danno dovrà essere verificato prima del raccolto. È compito del richiedente, inoltrare nuova istanza all'ATC, per un ulteriore sopralluogo prima del raccolto, pena il non riconoscimento del danno.

In questo caso il risarcimento è calcolato moltiplicando le stime quantitative verbalizzate per i prezzi unitari dei diversi prodotti agricoli previsti dai mercuriali.

Nel caso di colture locali di particolare pregio, a denominazione di origine (DOP o IGP), biologiche o che comunque riescono ad ottenere localmente prezzi di vendita fuori dall'ordinarietà, i prezzi verranno determinati previa indagine dei mercati locali.

In caso di superfici danneggiate non soggette a raccolta, il risarcimento è decurtato delle spese della raccolta medesima, effettivamente risparmiate dall'imprenditore agricolo in conseguenza del danno.

In presenza di danni arrecati a prato o prato pascolo, la valutazione dovrà essere fatta in base al mancato raccolto dell'anno. Se lo stesso danno si presenta su superfici inerbite, ma non facenti parte di una coltivazione (prati spontanei), non può essere riconosciuto, come non sono riconosciuti danni a scarpate o muri a secco.

Per i danni causati in fase di maturazione del prodotto, il risarcimento sarà pari alla perdita del prodotto definito in sede di valutazione.

B) Danni alle colture orto floro vivaistiche

Il risarcimento viene determinato secondo i seguenti criteri:

- superficie danneggiata
- prezzo del prodotto
- produzione media della zona

Gli importi del risarcimento sono determinati sulla base dei prezzi unitari dei diversi prodotti agricoli previsti dai mercuriali.

C) Danni alle colture arboree in attualità di coltivazione

a) Frutteti - oliveti - vigneti - castagneti da frutto;

Nel caso di danni tali da rendere preferibile la sostituzione delle piante, il risarcimento è basato sul costo delle sostituzioni (messa a dimora completa), con una integrazione pari al valore del prodotto perduto stimata con riferimento alla produttività della pianta danneggiata e del periodo necessario all'entrata in produzione di quella reimpiantata.

Nel caso di danni a vigneti soggetti a disciplinari di produzione dovrà essere prodotta copia della dichiarazione di produzione vitivinicola (produzione uve) presentata agli organismi competenti nei termini di legge, da trasmettere all'ATC entro il 31 dicembre.

b) Rimboschimenti fino a tre anni dall'impianto;

Nel caso di danni tali da rendere necessaria la sostituzione delle piantine danneggiate (per danni verificatisi entro tre anni dall'impianto) il risarcimento è basato sul costo delle sostituzioni con messa a dimora completa.

Articolo 6

Determinazione dei prezzi e liquidazione dei danni

Per la determinazione dei risarcimenti si devono considerare i prezzi di mercato alla produzione rilevati dai mercuriali delle Camere di Commercio e dall'ISMEA. In caso di produzioni agricole non presenti sulle quotazioni mercantili, si provvederà ad una stima dei prezzi mediante esame delle fatture di vendita o tramite ricerca esplorativa di mercato.

Alle produzioni con certificazione biologica, qualora non fosse specificato nei mercuriali, si applica una maggiorazione del prezzo del 30% sulla quotazione.

La liquidazione del danno verrà effettuata esclusivamente a mezzo di bonifico bancario su conto corrente dedicato all'Azienda agricola.

Allegato A

Periodi di Raccolta Prodotti Agricoli ATC 5 Firenze Sud

Coltura	Periodo raccolta
CEREALI	
Frumento tenero	15 Giugno-31 Luglio
Frumento tenero antico	15 Giugno-31 Luglio
Frumento duro	1-31 Luglio
Frumento duro antico	1-31 Luglio
Orzo	20 Giugno-31 Luglio
Avena	1 Luglio-20 Agosto
Triticale	1 Luglio-20 Agosto
Farro	1 Luglio-20 Agosto
Mais da granella	15 Agosto-31 Ottobre
Mais maranino	15 Agosto-31 Ottobre
Sorgo da granella	1 Settembre-31 Ottobre
Grano Saraceno	15 Agosto-15 Ottobre
OLEOPROTAGINOSE	
Girasole da granella	15 Settembre-15 Ottobre
Girasole alto oleico	15 Settembre-15 Ottobre
FORAGGI	
Favino	15 Giugno-15 Agosto
Frumento	15 Giugno-31 Luglio
Frumento da insilare	15 Giugno-31 Luglio
Triticale da insilare	15 Giugno-31 Luglio
Mais da insilare	1 Agosto-10 Ottobre
Sorgo da insilare	15 Agosto-10 Ottobre
Lupinella	15 Maggio-31 Luglio
Lupinella da seme	1-31 Agosto
Erba medica	15 Maggio-30 Settembre
Pisello proteico	30 Giugno-31 Luglio
Cece	30 Giugno-31 Luglio
Veccia	30 Giugno-31 Luglio
Erbaio misto da sfalcio	1 Giugno-31 Luglio
Prato	1 Maggio-30 Settembre
Prato-pascolo	1 Maggio-30 Settembre
Pascolo	1 Maggio-30 Settembre

ORTAGGI - LEGUMI	
Patata	1 Luglio-30 Settembre
Pomodoro	15 Giugno-30 Settembre
Fagiolo fresco da sgranare	30 Giugno-30 Settembre
Fagiolino	30 Giugno-30 Settembre
Cavolfiore	30 Settembre-15 marzo
Cavolo cappuccio	31 Luglio-15 Febbraio
Cavolo verza	31 Luglio-15 Febbraio
Cavolo nero	1 Ottobre-15 Febbraio
Insalata lattuga	15 Aprile-10 Ottobre
Radicchio	15 Ottobre-15 Marzo
Cicoria	15 Aprile-10 Ottobre
Peperone	1 Giugno-30 Settembre
Rapa	15 Settembre-1 Febbraio
Sedano rapa	1 Ottobre-15 Marzo
Zucchina	15 Giugno-30 Settembre
Fava	15 Aprile-31 Luglio
Melanzana	1 Giugno- 30 Settembre
UVA DA VINO	
Uva comune	15 Agosto-15 Ottobre
Chianti Classico	15 Agosto-15 Ottobre
Chianti Colli Fiorentini	15 Agosto-15 Ottobre
Chianti Montalbano	15 Agosto-15 Ottobre
IGT Toscano	15 Agosto-15 Ottobre
Uva da vinificazione	15 Agosto-15 Ottobre
OLIVO	
Olive da olio	10 Ottobre-15 Gennaio
FRUTTIFERI	
Ciliegia	15 Maggio-30 Giugno
Fico	1 Giugno-30 Settembre
Mela	15 Settembre-30 novembre
Susina	15 Giugno-31 Agosto
Pesca	15 Giugno-31 Ottobre
Pera	15 Giugno-15 Dicembre
Noce	1 Settembre-1 Ottobre
CASTANICOLTURA	
Marrone	1-31 Ottobre